

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2007

**concernente la non iscrizione del triclorfon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza**

[notificata con il numero C(2007) 2096]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 23 agosto 2004.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 703/2001 <sup>(3)</sup> della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il triclorfon figura in tale elenco.
- (3) Gli effetti del triclorfon sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il triclorfon lo Stato

- (4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA, nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva triclorfon <sup>(4)</sup>. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al triclorfon.
- (5) Data la mancanza significativa di studi al riguardo è stato impossibile dimostrare un uso sicuro della sostanza. Le informazioni disponibili non hanno consentito di effettuare la valutazione dei rischi relativa all'esposizione dei consumatori, degli operatori, degli addetti e degli astanti. Inoltre, la valutazione sulla durata e sul comportamento della sostanza nell'ambiente era limitata e le sue proprietà ecotossicologiche non sono state interamente valutate.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare entro quattro settimane osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(7) Il triclorfon non va pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(4)</sup> Rapporto scientifico dell'EFSA (2006) 76, 1-62, «*Conclusion on the peer review of trichlorfon*» (Conclusione sulla revisione tra pari del triclorfon).

- (8) È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, relativa all'iscrizione del triclorfon nell'allegato 1 di tale direttiva.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il triclorfon non viene iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon siano revocate entro il 21 novembre 2007;
- b) a decorrere dal 25 maggio 2007 non siano più concesse né rinnovate, in virtù della deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon.

*Articolo 3*

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 21 novembre 2008.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*